

La responsabilità del commercialista: ampliati i limiti secondo la Cassazione

di [Salvatore Dammacco](#)

Publicato il 12 Maggio 2025

Con una recente sentenza del 2025, la Cassazione cambia prospettiva circa la responsabilità del commercialista per le violazioni fiscali dell'impresa sua cliente: ora può essere chiamato in causa anche solo per il suo contributo all'illecito, contributo materiale o anche solo psicologico. Un cambio di rotta che apre scenari inediti e ridefinisce i confini del ruolo del professionista, sollevando interrogativi sul futuro delle tutele e degli obblighi a suo carico.

Nuovo orientamento della Cassazione sulla responsabilità tributaria dei commercialisti

Il precedente orientamento della Cassazione

In origine, la normativa prevedeva che le sanzioni amministrative derivanti da violazioni fiscali commesse nell'ambito dell'attività di società o enti dotati di personalità giuridica dovessero ricadere esclusivamente su questi ultimi, senza coinvolgere direttamente le persone fisiche che vi operavano. Successivamente, ulteriori disposizioni hanno cercato di raccordare questa impostazione con quella previgente, integrando principi già esistenti in materia di sanzioni tributarie, ma mantenendo fermo il principio della responsabilità in



capo all'ente, salvo specifiche eccezioni. **La Corte di Cassazione** (tra le più recenti: Sez. V, Ordinanza del 28 aprile 2022, n. 13232) interpretava il suddetto D.Lgs. n. 472/1997, nel senso che **escludeva, da qualsiasi colpa**, il commercialista, attribuendo, invece, l'intera responsabilità all'ente, ovvero alla persona giuridica, **a meno che l'irregolarità fosse stata commessa dal rappresentante o amministratore della società al fine di raggiungere vantaggi propri e non vantaggi a favore della società stessa**. A tal proposito, si riporta la relativa massima:

“Poiché nelle controversie avverso il diniego di agevolazioni il contribuente ha l'onere della prova dei fatti costitutivi posto a suo carico, laddove egli abbia richiesto la “definizione a zero” della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 119 del 2018^[2], assumendo che la sanzione fosse collegata al tributo dovuto da altri e da questi versata, lo stesso è onerato di dare dimostrazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, con la conseguenza che ove tale prova difetti o emerga prova della permanenza, anche parziale, dell'obbligazione principale, non può essere riconosciuto il diritto all'agevolazione richiesta”.

Cassazione e

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento